

STATUTO

**TERRE DI PUGLIA - LIBERA
TERRA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE IN
ACRONIMO "TERRE DI PUGLIA
- LIBERA TERRA - SOC. COOP.
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR STRADA
PROVINCIALE SAN VITO DEI NORMANNI KM 3,5 SNC
Numero REA: BR - 127836
Codice fiscale: 02197060748
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

45602

STATUTO TERRE DI PUGLIA - LIBERA TERRA -

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

NORME APPLICABILI

Art.1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel comune di Mesagne (BR) la Società Cooperativa denominata "Terre di Puglia - Libera Terra - Società Cooperativa Sociale",
La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

Art. 2

DURATA

La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART. 3

NORME APPLICABILI

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del V Libro del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del V Libro del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla

Francesco Cuga Le

Legge 3 aprile 2001, n.142, di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni,

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4

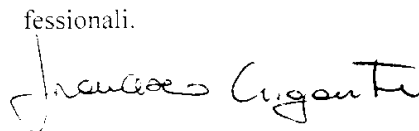
SCOPI

In attuazione dell'articolo 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, la Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso attività produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate di cui all'art.4 della citata Legge n.381/1991.

La Cooperativa si ispira ai principi dell'associazione "Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" con sede in Roma. Tali principi si riferiscono, in special modo, ai temi della legalità, del rispetto dei diritti della persona e della giustizia sociale.

Di conseguenza, l'osservanza di tali principi rappresenta un imprescindibile obbligo etico ed associativo per ciascun socio oltre che un presupposto giuridico da osservare con la propria condotta personale e professionale. La cooperativa, infatti, nasce con una precisa funzione economica e sociale rivolta all'affermazione della legalità ed alla lotta alle mafie da perseguire con coerenza, trasparenza di azioni e condotta esemplare richieste a tutti i soci.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.



Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolge attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno.

Tali finalità sono perseguite attraverso lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge n. 381/1991, come declinate al successivo art. 5 del presente statuto.

La Cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, ed in particolare promuove l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati.

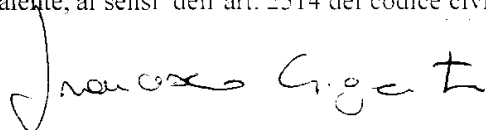
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.





La gestione sociale deve essere comunque orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

ART. 5

OGGETTO

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, all'affermazione dei principi di legalità e lotta alla mafia e giustizia sociale, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 8 novembre 1991, n.381, ha per oggetto l'esecuzione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della medesima Legge, n.381 del 1991 di seguito descritte.

Ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni la Cooperativa realizza le seguenti attività:

a) la conduzione dei fondi agricoli nonché la gestione di altri beni, mobili ed immobili, sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata e concessi, ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 109 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni applicative, in comodato gratuito, od a qualsiasi altro titolo previsto dalla Legge:

Francesco C. C. C.

b) la conduzione di fondi agricoli, di proprietà, in affitto o a qualsiasi altro titolo previsto dalla legge;

c) l'esercizio delle attività agricole e della selvicoltura, anche mediante l'utilizzo dei metodi propri dell'agricoltura biologica, nonché lo svolgimento, in generale, di tutte le attività connesse all'agricoltura, così come identificate dalla normativa;

d) la realizzazione dell'intero ciclo di lavorazione delle uve di propria ed altrui produzione finalizzato all'ottenimento di vino e al relativo confezionamento, anche sotto forma di servizio di conto lavorazione; la commercializzazione del semilavorato e del vino finito;

e) la gestione di allevamenti zootecnici, avicoli, bovini e ogni altro genere di allevamento necessario per la migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti aziendali;

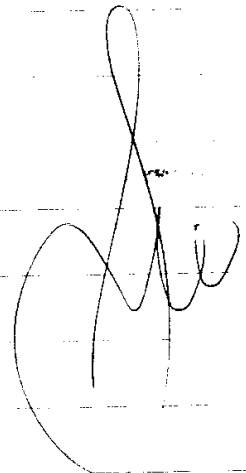
f) la gestione della raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici, la conservazione, la loro manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione, all'ingrosso o al dettaglio, direttamente od aderendo e partecipando a quegli organismi cooperativi, consortili od associazioni di produttori che si pongono come obiettivo il potenziamento del potere contrattuale dei produttori agricoli;

g) la realizzazione di ogni attività finalizzata alla valorizzazione e commercializzazione dei propri prodotti anche in considerazione dell'affermazione del principio di legalità posto alla base del lavoro in Cooperativa;

h) la fornitura di beni e servizi a terzi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda normalmente impiegate nella attività agricola;

i) l'elaborazione e gestione di progetti, anche sperimentali, per la valorizzazione

Jacopo Longo



zione dell'agricoltura e la fruizione dell'ambiente;

j) la gestione di progetti e di specifiche attività di recupero e inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381 del 1991;

k) la gestione di attività di agriturismo ed attività connesse, comprese attività per la realizzazione di ricreazione ed intrattenimento;

l) la gestione di attività di ricezione e ristorazione, nonché di campeggi e impianti sportivi;

m) la gestione di fattoria didattica, orto florovivaistica e zootecnica ed attività connesse;

n) l'organizzazione e la gestione di eventi legati ai temi della cooperazione e della legalità nel senso più ampio del termine; la partecipazione e l'organizzazione a manifestazioni fieristiche; lo svolgimento di iniziative pubblicitarie, anche a contenuto sociale; l'espletamento di studi, ricerche e pubblicazioni di qualsiasi tipo; la creazione e/o acquisizione di marchi;

o) l'acquisto o l'affitto e la gestione di macchine agricole e di impianti per l'esercizio dell'attività agricola e per la trasformazione dei prodotti agricoli e di allevamento, anche usufruendo dei benefici e dei finanziamenti concessi dalle Leggi in materia;

p) lo svolgimento di attività di promozione culturale, informazione, ricerca e formazione in ambito agricolo e sociale, nonché attività di formazione rivolta ai soci ed ai lavoratori in genere, anche attraverso la richiesta di contributi e finanziamenti secondo le norme vigenti;

q) l'esecuzione, la manutenzione e/o l'assunzione di lavori di giardinaggio, vivaistica e floricoltura e piante officinali in genere, di bonifica, di forestazione, di sistemazioni idraulico-forestali, di lavori con macchine agricole; la-

Decreto

avori agricoli di ogni genere e tipo e anche lavori industriali aventi comunque
attinenza con l'agricoltura e lavori di terrazzamento, sia da privati che da co-
operative ed altre imprese, nonché da Enti Pubblici;

r) l'erogazione di servizi di guida turistica ed accompagnamento nelle zone
di interesse archeologico, storico e naturalistico; la prestazione di servizi di
consulenza agricola e aziendale presso imprese, singoli, associazioni ed Enti
Pubblici;

s) la sperimentazione, la realizzazione e la conduzione di impianti per la pro-
duzione di energia con metodi alternativi.

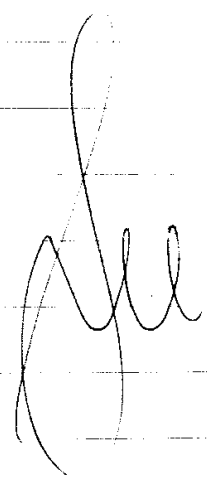
La Cooperativa, al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e nel rispetto
delle condizioni di Legge, potrà compiere tutte le operazioni industriali,
commerciali, e finanziarie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi so-
ciali.

Potrà inoltre costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi
ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul
mercato.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata
ad integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la
propria attività con quella di altre strutture cooperative promuovendo ed ade-
rendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo coope-
rativo.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio
dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo
una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta
dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del con-

for case long - ti



seguimento dell'oggetto sociale. E', pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa potrà emettere i titoli di debito e gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

La Cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

TITOLO III

SOCI LAVORATORI E VOLONTARI

Art. 6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione a socio è subordinata all'accertamento dell'effettiva condivisione da parte del richiedente degli scopi della società, delle specifiche finalità, dei suoi interessi e dello spirito della forma cooperativa.

In specifico, i requisiti dei soci vanno intesi non solo in collegamento con aspetti di tipo professionale/lavorativo ma vanno intesi anche nel senso di compatibilità, coerenza e non ostatività con:

1. i requisiti morali e comportamentali coerenti con l'attività della Cooperativa, in special modo in quanto gestore di beni confiscati alla criminalità organizzata;

Jacopo Gigliotti

2. l'appartenenza a "Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" e
al relativo sistema di valori.

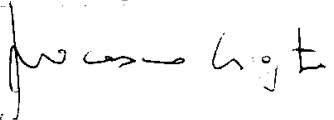
Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazio-
ne del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in con-
formità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4, com-
ma 8 del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la Coopera-
tiva.

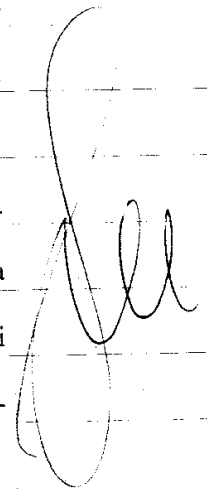
Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed ammi-
nistrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della
società.

La Cooperativa potrà ammettere come soci, le persone svantaggiate di cui
all'art. 4, Legge 8 novembre 1991, n. 381 che, a norma del sesto comma del
citato art. 4, devono rappresentare almeno il trenta per cento dei lavoratori
della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci
della Cooperativa stessa.

Possono, essere ammessi anche soci, denominati "soci volontari" che, condi-
videndo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare
la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, co-
me consentito dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei
soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11 della Legge n.
381 del 1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia
previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali
e che condividono gli scopi sociali della Cooperativa stessa, al fine di contri-
buire a migliorarne lo sviluppo.





Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'Organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Non possono essere ammessi a socio (lavoratore o volontario) parenti e affini fino al terzo grado di altri soci (lavoratori o volontari) della Cooperativa.

Art. 7

AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito con delibera assembleare;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa e delle specifiche competenze possedute;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'ammissione a socio è subordinata all'accertamento dell'effettiva condivisione da parte del richiedente degli scopi e dei valori cui si ispira la Cooperativa, dei suoi interessi e dello spirito della forma cooperativa, anche come

f. m. s. C. n. g. - L.

libera forma imprenditoriale a contrasto delle infiltrazioni mafiose.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art.2, Legge n.

381 del 1991, oltre ai dati richiesti per gli altri soci lavoratori nel presente

articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto

associativo. I soci volontari, previo accertamento dei requisiti da parte

dell'Organo amministrativo, saranno iscritti in apposita sezione del libro so-

ci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge

in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in

materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-

sionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle

spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabi-

liti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo

6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate,

delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci

lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci in formazione o in inserimento

prevista dal successivo articolo 8 del presente statuto.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente

verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal-

l'Organo amministrativo.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione

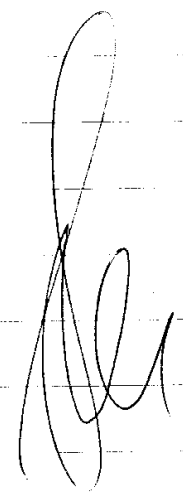
della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'an-

notazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo

dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli in-

già socio iscritto



interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'Organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il socio lavoratore, con la propria adesione, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art.4 del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Art. 8

SOCI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE

L'Organo amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa.

Per quanto sopra, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano svolgere o integrare la loro formazione sociale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le linee di standard qualitativo fissate dalla Cooperativa.

Di conseguenza, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, declinati nello statuto della Cooperativa.

Jesus Ligante

La formazione e l'inserimento del socio appartenente alla categoria speciale, in particolare, attiene anche alla creazione ed al rafforzamento di una visione di legalità e giustizia sociale da perseguire attraverso lo strumento imprenditoriale libero e democratico qual' è la cooperativa di appartenenza.

Dunque, non solo un inserimento cooperativistico, di per sé fondamentale, ma anche un coinvolgimento attivo nel condividere e perseguire una funzione sociale importante per i territori soggetti ad infiltrazioni mafiose.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio di cui alla categoria speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto sociale, organizzativo e produttivo della Cooperativa;
3. la quota che il socio di cui alla categoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore all'80% (ottanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari, nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.

Ai nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale spettano i seguenti diritti ed obblighi:

diritto di partecipare alle Assemblee dei soci ed esercitare il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio, e solo ed esclusivamente per l'approvazione di quest'ulti-

mo;

Francesco Cingolani

erogazione del ristorno, previsto dagli articoli 27 e 28 del presente statuto, in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci di cui alla categoria speciale spetta anche la possibilità di attribuzione dei ristorni nella forma di aumento del capitale sociale;
esclusione dai diritti di eleggibilità attiva e passiva;
inquadramento contrattuale e lavorativo in linea con quanto previsto per i soci lavoratori ordinari

Al termine di un periodo di tre anni il nuovo socio lavoratore, ricorrendo i presupposti di buon esito, è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori ordinari.

I soci ammessi alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla Legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del Consiglio di Amministrazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci ammessi alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento il socio di cui alla categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ed abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa fina-

James Ciglu

lizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, richiedendo anche la sottoscrizione della eventuale quota sociale ordinaria residua.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

Art. 9

TRASFERIMENTO DELLA QUOTA SOCIALE

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio lavoratore che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota sociale e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione attivando la clausola di mediazione ed arbitrato di cui al successivo art. 44 del presente statuto.

Art. 10

Giuseppe C. L.

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate, nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo all'atto dell'ammissione.

I soci lavoratori sono obbligati:

1. al versamento della quota sociale sottoscritta, con le modalità e nei termini previsti dalla delibera dell'organo amministrativo che delibera l'ammissione il versamento può avvenire anche a rate, ma almeno il 5% deve essere versato all'atto dell'ammissione e la restante parte secondo le scadenze stabilite dalla delibera di ammissione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. a tenere una condotta personale e professionale coerente con le finalità della Cooperativa e ad assumere comportamenti e relazioni o frequentazioni che non siano in contraddizione con il valore sociale ed etico del progetto Libera Terra. In particolare, e a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, nella vita lavorativa e privata, i soci devono tassativamente astenersi da qualunque tipo di relazione consapevole con soggetti condannati per reati di stampo mafioso o indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992. n. 306. convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992. n. 356.

Jesus Crizeth

I soci lavoratori, inoltre:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

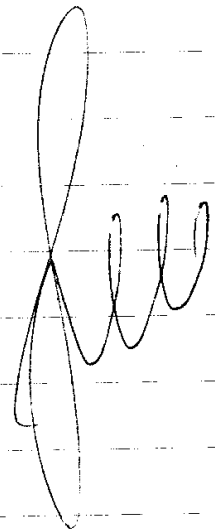
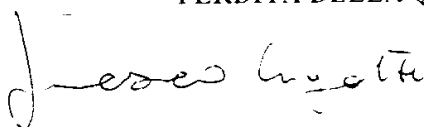
e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

L'Organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 11

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO



La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 12

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla Legge può recedere il socio lavoratore:

A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato

1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'articolo 13 punto 4, lett. a. numero 5.

b. diverso da quello subordinato

1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata) alla cooperativa.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso,

l'organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione, azionando la clausola di mediazione ed arbitrato di cui all'art. 44.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ri-

Francesco Ligotti

cevimiento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in
caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data
dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'organo amministrati-
vo, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto so-
ciale.

Art. 13

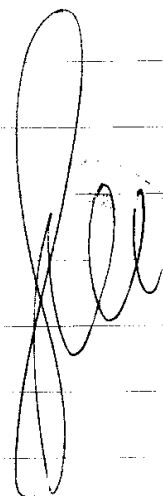
ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi pre-
visti dalla Legge nei confronti del socio lavoratore:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipa-
zione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal
precedente articolo 4 e 6;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato
 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Cooperativa
 2. per mutuo consenso
 3. per dimissioni, anche in periodo di prova
 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
 5. per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assun-
zione presso diverso datore di lavoro

b. diverso da quello subordinato

Francesco Longo



1. per mutuo consenso
2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore
3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore
4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della Cooperativa;
- 5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- 8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- 9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 del presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- 10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- 11) che in qualunque modo arrechi danni gravi di qualsiasi tipo alla cooperativa.
- 12) che con la sua condotta, non solo in ambito professionale, ma anche per-

Le cose in questione

sonale, o semplicemente con la sua presenza o permanenza in Cooperativa,
rechi danni, anche solo reputazionali, ed anche solo potenziali, alla Coopera-
tiva;

13) che non tenga un comportamento coerente con le finalità della Cooperati-
va, in particolare in quanto gestore di beni confiscati, in base a informative,
rapporti e comunicazioni di Enti pubblici concessionari di beni confiscati,
anche sulla base dei contratti di comodato stipulati ai sensi della Legge n.
109/1996 con i suddetti Enti;

14) nel caso di socio volontario, che abbia cessato l'attività di volontariato
presso la Cooperativa.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal
ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo
amministrativo. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma
1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di
diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento de-
liberato dall'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione
azionando la clausola di mediazione ed arbitrato di cui all'art. 44, nel termi-
ne di sessanta giorni dalla comunicazione.

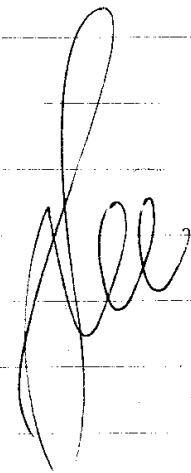
Art. 14

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere
comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevu-
ta di ritorno o PEC (Posta Elettronica Certificata).

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in meri-

Francesco Cugliari



to a provvedimenti adottati dall'organismo amministrativo su tali materie saranno demandate alla clausola di mediazione ed arbitrato di cui all'art. 44.

Art. 15

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota sociale versata aumentata della parte di quota ad essi eventualmente attribuita per rivalutazione e ritorno, a norma del successivo articolo 28 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota di ritorno e dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio lavoratore gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota sociale da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nonché al pagamento dei ristorni e dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15.

Francesco Cugente

Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota sociale, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Art. 17

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazioni dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

Art. 18

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi

Francesco Luigi Te

specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci, l'Organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio lavoratore.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 19

TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111-octies delle Disp. att. trans..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

Federico Luigi Le

- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

ART. 20

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizione di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa, come consentito dall'art. 11, comma 3bis, D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 9/2014, soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

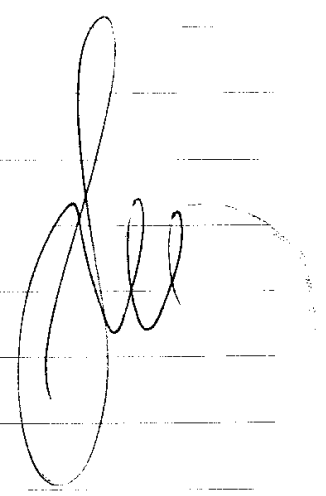
Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi. I soci sovventori persone fisiche, ed i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori.

Art. 21

CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente

per caso Puglia Te



te art. 5 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Art. 22

ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso
- e) il valore minimo delle azioni da sottoscrivere per ciascun socio sovventore.

Il rapporto con il socio sovventore potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo.

Art. 23

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto

giusto

to, indipendentemente dal numero delle azioni possedute.

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato, come definito dal Regolamento che disciplina i rapporti con i soci sovventori, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad esprimere esclusivamente i voti spettanti in quanto socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2538, comma 2°, del codice civile.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni.

Art. 24

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato dell'organo amministrativo.

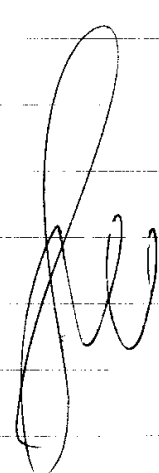
Art. 25

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'art. 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente art. 22 lettera d), o indicato nel Regolamento.

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 28 del presente statuto.

Luca Cugli



Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci lavoratori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 26

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci lavoratori e volontari che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dagli strumenti finanziari posseduti dagli investitori qualificati di cui al precedente Titolo IV del presente statuto;
- c) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative, destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto;
- d) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 28;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- f) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite della quota sociale sottoscritta ed eventualmente assegnata.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Francesco Cugulite

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346, comma 1, del codice civile.

Art. 27

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nella nota integrativa devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci.

Gli amministratori documentano, sempre nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Si applica, in ogni caso, la disposizione di cui all'art.111-septies delle Disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'Organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Le indicazioni di cui agli artt. 2545 e 2528 del codice devono essere riportate nella nota integrativa qualora, ai sensi di Legge, possa omettersi la relazione sulla gestione.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano

Francesco Cignetti



particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa,
entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

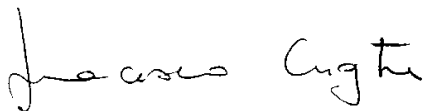
L'Organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota sociale sottoscritta e versata, o mediante attribuzione delle az
eventualmente emesse.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dall'organo amministrativo.

La ripartizione del ristoro ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art.2521 codice civile.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo



utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 29

ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

SEZIONE I - DECISIONE DEI SOCI

ART. 30

DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile.

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare sulle seguenti materie nonché sulle altre materie previste dalla legge:

- 1) approvazione e del bilancio consuntivo, eventuale ristorno, e destinazione degli utili ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28 del presente Statuto;
- 2) eventuale approvazione del bilancio sociale, se
- 3) nomina e revoca degli amministratori, previa determinazione del periodo di durata del loro mandato e del numero degli amministratori da eleggere, nel rispetto del successivo art. 35 del presente statuto; eventuale loro revoca ai sensi di Legge

Francesco Cugio Te

4) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;

5) nomina del Collegio sindacale incaricato delle funzioni di cui e seguenti del Codice Civile ed anche delle funzioni di cui all'art. 2380 bis del codice civile e degli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 39 del 2010;

6) determinazione dei compensi spettanti per l'intera durata del mandato; deliberazione dell'eventuale revoca dell'Organo di controllo;

7) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 C.C.;

8) delibera sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

9) deliberazione circa l'emissione degli strumenti finanziari e sulla costituzione dei fondi previsti dal Titolo IV del presente Statuto.

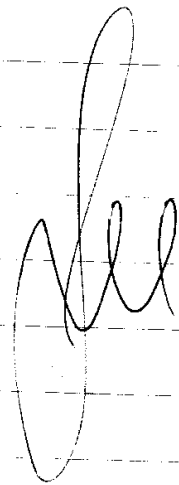
I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci lavoratori sottopongono alla loro approvazione.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

E' riservata, altresì, all'Assemblea straordinaria la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, come determinati nell'atto costitutivo, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto dal notaio.

[Handwritten signature]



ART. 31

DIRITTO DI VOTO

Ogni socio lavoratore o volontario o sovventore che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste a norma del presente statuto ad un solo voto.

ART. 32

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione, ed in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando l'Organo amministrativo e di controllo, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'Organo amministrativo e di controllo non sono presenti in Assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservar-

ne a caso Cingh

si agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli Organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti..

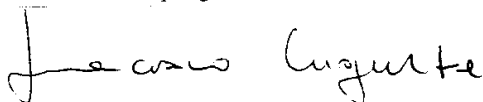
L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 27 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'Organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo o da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.



Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, appartenente alla stessa categoria di socio lavoratore, volontario, sovventore o appartenente alla categoria speciale, mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Le Organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito.

ART. 33

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci pre-

Jacopo Cuglietta

senti o rappresentati.

I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento di
dell'attività mutualistica tra la Cooperativa ed il socio e non costituenti parte
integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e appro-
vati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordina-
rie.

ART. 34

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo o, in
mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta
l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accer-
ta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato
conto nel verbale.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del Presidente o, nei casi
previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal Notaio.

SEZIONE II ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 35

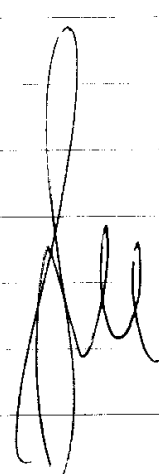
AMMINISTRATORI

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione che si
compone da 3 (tre) a 7 (sette) Amministratori.

La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci lavoratori.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisio-
ne di volta in volta presa dall'assemblea dei soci in sede di nomina e sono rie-
leggibili.



Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Spetta all'Assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta al Consiglio di Amministrazione determinare il compenso dovuto a quei membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto.

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci, ai sensi di Legge e del presente Statuto.

L'organo amministrativo, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 36

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo amministrativo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

L'Organo amministrativo si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, l'Organo di controllo.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere presente più anziano in età.

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali

Francesco Cugite

vi sia materia su cui deliberare. oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e l'Organo di controllo (se nominato) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi.

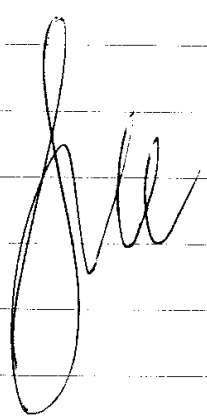
Le decisioni adottate dall'Organo amministrativo con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la Cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni dagli altri amministratori e, dall'Organo di controllo.

ART. 37

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione l'Organo amministrativo provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

J. e ass. C. g. t.



Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 38

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Al Presidente dell'Organo amministrativo spettano la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il rappresentante legale ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa autorizzazione dell'Organo amministrativo, può delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, ovvero, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

SEZIONE III - ORGANO DI CONTROLLO

ART. 39

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

L'assemblea dei soci nomina un collegio sindacale
zioni dell' art. 2403 codice civile, ricorrendo i pre
nonche' degli articoli 13 e seguenti del D.Lgs. n. 38

Si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per

Francesco Luggeri

fun-
bis.

azioni.

ART. 40

DURATA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'Organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo è stato ricostituito.

ART. 41

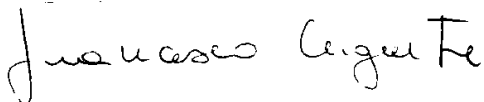
COMPETENZA E RIUNIONI

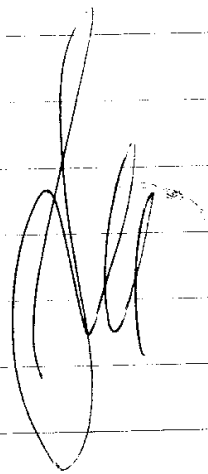
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo nominato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze dell'Organo amministrativo e alle Assemblee e deve adempiere a tutti gli altri obblighi impostigli dalla Legge.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, l'Organo di controllo deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente dell'Organo amministrativo, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.





L'Organo di controllo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente Statuto. Deve, inoltre, documentare la condizione di prevalenza di diritto ai sensi dell'art 111-septies delle "Disposizioni del codice civile e Disposizioni transitorie".

L'Organo di controllo può, in ogni momento, procedere, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici.

Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 42

SCIoglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, l'organo amministrativo ne darà notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori:

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresen-

Francesco Cignone

tanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione: i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

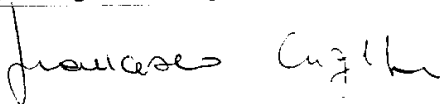
La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 43

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori e volontari, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi;
- d) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi



strativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44

CLAUSOLA DI ARBITRATO

Gli Arbitri sono in numero di tre.

Gli Arbitri sono scelti tra Dottori Commercialisti iscritti nella Sezione A del relativo Albo e sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brindisi.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia ne-

Francesco Longo

cessario disporre una C.I.U. o in ogni altro caso in cui la
scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-
certamento o al rispetto
del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non
necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fis-
sano, al momento della costituzione, le regole procedurali
cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni
caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-
pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ART. 45

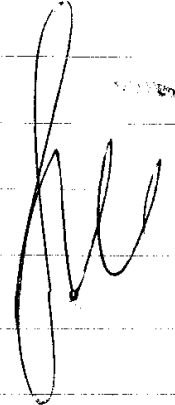
DISPOSIZIONI MUTUALISTICHE E FINALI

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, oltre alle dispo-
sizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, la cooperativa osserva le
clausole mutualistiche di cui all'artt. 2514 del codice civile relative alla re-
munerazione del capitale dei soci, all'indivisibilità delle riserve e alla devo-
luzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici di cui agli artt. 11 e 12
della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 4, 5, 22, 28 e 42 sono inderogabili e
devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice
civile e le leggi speciali sulla cooperazione.

Francesco Cigtn



46 di 46